



**DISCIPLINA PER L'ACCESSO IN QUALITA' DI
DIMORANTI ALLA STRUTTURA "ABITARE
POSSIBILE A TAVAGNACCO"**

Sommario

Art. 1(Oggetto e finalità)	3
Art. 2 (Definizioni).....	4
Art. 3 (Destinatari e requisiti)	4
Art.4 (Criteri di valutazione delle domande di accesso alla Struttura in qualità di dimoranti)	4
Art. 5 (Accesso ordinario alla struttura).....	5
Art. 6 (Aggiornamento dell'elenco).....	7
Art. 7 (Cancellazione dall'elenco).....	7
Art. 8 (Norma transitoria per le assegnazioni).....	7
Art. 9 (Costituzione del gruppo di lavoro).....	8
Art. 10 (Norme di rinvio, rinvio dinamico).....	9
Art. 11 (Entrata in vigore).....	9

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente disciplina definisce, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa:
 - a) i requisiti e le modalità di accesso in qualità di dimoranti nella struttura "Abitare possibile a Tavagnacco";
 - b) i criteri di valutazione delle domande di accesso alla Struttura;
 - c) le modalità di gestione della graduatoria di accesso alla Struttura;

2. La presente disciplina intende in particolare porre le condizioni per:
 - a) accogliere le persone anziane autosufficienti e favorire la creazione di un ambiente abitativo sereno, protetto e innovativo nel quale le persone possano trovare un sostegno nella fase di vita che stanno attraversando;
 - b) consentire ai dimoranti nella struttura di partecipare attivamente alle scelte che riguardano loro e la comunità in riferimento alle condizioni, ai bisogni e alle aspettative proprie e di quelle della comunità stessa;
 - c) potenziare le capacità di autonomia personale e di autodeterminazione, in un'ottica di capacitazione;
 - d) favorire il recupero della persona evitandone il decadimento psicofisico;
 - e) Stimolare alla vita di relazione;
 - f) favorire contatti significativi con la realtà sociale;
 - g) agevolare la promozione di momenti di incontro e di rapporto con l'ambiente esterno;
 - h) agevolare l'assistenza quotidiana con il soddisfacimento delle esigenze di vita.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente disciplina si intende per:
 - a) **Beneficiario:** persona che ha accesso alla Struttura in qualità di dimorante;
 - b) **Domande:** domanda per l'ammissione alla Struttura in qualità di dimoranti;
 - c) **Elenco:** elenco che definisce l'ordine di priorità nell'ammissione alla struttura e suoi aggiornamenti.
 - d) **Interessato:** persona a favore della quale è stata presentata domanda o il Progetto Personalizzato per l'accesso in Struttura in qualità di dimorante;
 - e) **Richiedente:** persona che ha presentato la domanda di ammissione in Struttura;
 - f) **Struttura:** struttura dedicata al Progetto "Abitare Possibile a Tavagnacco";
 - g) **Gruppo di lavoro:** ai fini della presente disciplina è il gruppo istituito per l'esame delle domande e, nei casi previsti, per l'aggiornamento dell'elenco.

Art. 3 (Destinatari e requisiti)

1. La presente disciplina è rivolta a persone, residenti e non residenti nel Comune di Tavagnacco, ultrasessantacinquenni e autosufficienti.

Art. 4 (Criteri di valutazione delle domande di accesso ordinario alla Struttura in qualità di dimoranti)

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 8 "Norme transitorie per l'accesso alla Struttura in qualità di dimoranti viene formulato un elenco suddiviso in tre sezioni:
 - a) **Sezione A:** per i residenti nel Comune di Tavagnacco;
 - b) **Sezione B:** per i residenti negli altri Comuni dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale";
 - c) **Sezione C:** per i residenti in Comuni non appartenenti all'Ambito Territoriale "Friuli Centrale".

2. Le domande inserite nella Sezione C possono essere accolte solo se non ci sono domande in attesa nelle altre due Sezioni e le domande inserite nella Sezione B possono essere accolte solo se non ci sono domande in attesa nella Sezione A.
3. Le domande vengono valutate in base ai seguenti criteri:
 - a) bisogno abitativo;
 - b) bisogno socioassistenziale;
 - c) situazione familiare;

I criteri sopradescritti dovranno risultare dalla Relazione predisposta dall'Assistente Sociale che specificherà il livello di bisogno in alto, medio o basso ed esplicherà la condizione familiare del soggetto.

4. La posizione delle domande nell'elenco è data dall'ordine cronologico di arrivo della stessa presso la Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l., mantenendo la suddivisione in tre Sezioni di cui al comma 1 del presente articolo.
5. La domanda inserita nell'elenco ha validità di quattro mesi, ed è più volte riconfermabile da parte dell'interessato prima di ciascuna scadenza, mediante semplice comunicazione scritta. Le domande scadute, non rinnovate e quelle di coloro che abbiano rinunciato all'accoglimento, perdono ogni efficacia. Le domande inserite nell'elenco da oltre quattro mesi sono soggette a revisione da parte del Gruppo di Lavoro che potrà chiedere, a sua discrezione, di integrare le stesse con nuova certificazione da parte del MMG, relativa alle condizioni di salute della persona (note anamnestiche, diagnosi, terapia in corso ed eventuali note assistenziali) e con nuova relazione dell'Assistente Sociale.

Art. 5 (Accesso ordinario alla Struttura)

1. Per avere accesso in qualità di beneficiario nella Struttura "Abitare Possibile a Tavagnacco S.r.l.", è necessario che gli interessati di cui all'art. 3, comma 2, o chi li rappresenta o i loro familiari, presentino apposita domanda alla Farmacia Comunale di Tavagnacco, redatta secondo il modello messo a disposizione al link: <https://www.farmaciacomunaletavagnacco.it/amministrazionetrasparente/disposizioni-general/atti-general>.
2. Per condividere la stessa unità abitativa deve essere presentata un'unica domanda ed entrambi gli interessati devono possedere i requisiti di cui all'articolo 3 della presente

disciplina. I due interessati vengono collocati nella stessa posizione dell'elenco con inserimento nella sezione più favorevole.

3. Per essere considerata completa, la domanda dovrà essere integrata di certificazione del MMG, di relazione dell'Assistente Sociale competente per Territorio e di eventuali garanzie e dichiarazioni di soggetti civilmente obbligati per il pagamento del canone richiesto dalla Farmacia Comunale di Tavagnacco S.r.l. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità della domanda, la Farmacia Comunale di Tavagnacco S.r.l. assegna al richiedente un termine, non superiore a quindici giorni, per regolarizzare/integrare la domanda. In caso di inutile decorso del termine, la domanda è respinta con comunicazione scritta.
4. In caso di soggetti interessati a divenire beneficiari di un alloggio nella Struttura "Abitare Possibile a Tavagnacco", non residenti nel Comune di Tavagnacco, la domanda, per essere considerata completa, dovrà altresì essere integrata da un Progetto Individuale e Dichiarazione di Sostegno degli oneri finanziari sottoscritti da parte del Comune di residenza.
5. Fatto salvo quanto disposto al successivo art. 8 "Norme transitorie", entro il giorno 15 del mese successivo a quello di presentazione delle **domande considerate complete** il Gruppo di Lavoro, come costituito ai sensi del successivo art. 9, si riunisce ed esamina le domande al fine di valutare l'idoneità o meno del richiedente all'accesso alla Struttura. Il Gruppo di Lavoro procede come segue:
 - a) Esamina le domande;
 - b) Propone l'eventuale rigetto della domanda o propone l'inserimento nell'elenco di cui al precedente art. 4 con il seguente ordine di inserimento:
 - Domande presentate in ordine cronologico dai residenti del Comune di Tavagnacco;
 - Domande presentate in ordine cronologico dai residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale";
 - Domande presentate in ordine cronologico dai residenti in Comuni non appartenenti all'Ambito Territoriale "Friuli Centrale".
6. I termini di cui al comma precedente sono sospesi per consentire di sanare o integrare la domanda.
7. L'ultimo aggiornamento dell'elenco è reso disponibile, previa pseudonimizzazione, al sito <https://www.farmaciacomunaletavagnacco.it/amministrazionetrasparente/disposizioni-general/atti-general>.
8. È onere di ciascun richiedente verificare la propria posizione nell'elenco.
9. L'accesso ordinario alla Struttura in qualità di beneficiario è concesso con apposito contratto di concessione della durata di 1 (uno) anno, stipulato tra la Farmacia Comunale di Tavagnacco S.r.l. e l'interessato o un suo rappresentante o altro familiare dell'interessato o il richiedente. Entro 4 (quattro) mesi antecedenti alla scadenza del contratto, il Gruppo di Lavoro rivaluterà la posizione del beneficiario, al fine di verificare il permanere delle condizioni di accesso alla Struttura per un altro anno e così per tutta

la durata della permanenza dell'utente in struttura. La sottoscrizione del contratto di concessione è comunque subordinata alla valutazione del Gruppo di Lavoro che, tenendo conto delle caratteristiche e delle finalità della Struttura, del fatto che comunque i beneficiari debbano garantirsi autonomamente l'assistenza necessaria, dichiara l'idoneità dell'interessato all'inserimento nella Struttura.

10. La Farmacia Comunale di Tavagnacco S.r.l. provvederà per ogni concessione di unità alloggiative nella Struttura in argomento a darne comunicazione di PEC al Comune di Tavagnacco e al Servizio Sociale dei Comuni specificando i dati del beneficiario.

Art. 6 (Aggiornamento dell'Elenco)

1. L'elenco viene aggiornato ogni qualvolta il Gruppo di Lavoro procede con la valutazione delle domande con le modalità e i termini specificati nei precedenti articoli.

Art. 7 (Cancellazione dall'elenco)

1. Oltre a quanto specificato al precedente art. 4 comma 5, determina la cancellazione dall'elenco:
 - a) La mancata conferma dell'interesse ad entrare in Struttura entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della disponibilità del posto;
 - b) La mancata sottoscrizione del contratto di concessione da parte dell'interessato (o di un suo rappresentante) o di un familiare dell'interessato o del richiedente, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'invito a sottoscrivere il contratto.
2. La cancellazione dall'elenco è disposta dalla Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l. che comunicherà un tanto al soggetto interessato;
3. I termini previsti dal presente articolo sono calcolati e determinati in conformità al Regolamento CEE n 1182/71 del Consiglio del 03 giugno 1971.

Art. 8 (Norma transitoria)

1. Fino a completa assegnazione di tutte le unità alloggiative, si procederà nel seguente ordine:
 - a) Priorità alle domande presentate al Comune di Tavagnacco, purché i soggetti vengano riconosciuti idonei da parte del Gruppo di Lavoro. L'assegnazione avverrà rispettando l'ordine delle sezioni della graduatoria da ultimo aggiornata dal Comune di Tavagnacco;
 - b) Valutazione delle domande complete presentate alla Farmacia Comunale di Tavagnacco S.r.l. nel periodo 01-31 del mese presente nel seguente ordine:
 - Domande presentate in ordine cronologico dai residenti nel Comune di Tavagnacco;
 - Domande presentate in ordine cronologico dai residenti negli altri Comuni dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale";
 - Domande presentate in ordine cronologico dai residenti in Comuni non appartenenti all'Ambito Territoriale "Friuli Centrale"

2. Resta inteso che per le domande di cui al precedente comma 1 lett a), la fine di consentire la valutazione da parte del Gruppo di Lavoro, la domanda dovrà essere integrata di certificazione del MMG e di relazione dell'Assistente Sociale competente per Territorio. La Farmacia Comunale di Tavagnacco S.r.l. assegna alò richiedente un termine, non superiore ai quindici giorni, per integrare la domanda. In caso di inutile decorso del termine, la domanda è respinta con comunicazione scritta.

3. Entro il giorno 10 del mese successivo a quello della presentazione delle domande, il Gruppo di Lavoro si riunisce ed esamina le domande al fine di valutare l'idoneità o meno del richiedente all'accesso nella Struttura. In caso di idoneità dei richiedenti procede a comunicare, nell'ordine stabilito al precedente comma 1 lett. B), l'idoneità agli interessati e l'eventuale disponibilità del posto. Qualora il posto non sia disponibile, il richiedente resterà inserito nell'elenco, fatti salvi i casi di cui al precedente art.4 comma5. Sarà cura della Farmacia Comunale di Tavagnacco S.r.l. comunicare la disponibilità del posto al primo richiedente inserito utilmente nell'elenco, nell'ordine già specificato, non appena il posto sarà disponibile.

4. I termini di cui al comma precedente sono sospesi per consentire di sanare op integrare la domanda. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità della domanda, la Farmacia Comunale S.r.l. assegna al richiedente un termine, non superiore a 15 giorni, per regolarizzare e/o integrare la domanda. In caso di inutile decorso del termine, la domanda è respinta con comunicazione scritta.

Art. 9 (Costituzione del Gruppo di Lavoro)

1. Ai fini della presente disciplina il Gruppo di Lavoro ha carattere tecnico. Al Gruppo di Lavoro partecipano:

- a) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Farmacia Comunale di Tavagnacco S.r.l. o suo delegato facente parte del Consiglio di Amministrazione stesso;
- b) Il medico specialista in geriatria individuato dal Consiglio di amministrazione della Farmacia Comunale di Tavagnacco S.r.l.;
- c) Il coordinatore della struttura individuato dal Consiglio di amministrazione della Farmacia Comunale di Tavagnacco S.r.l.

Per una corretta valutazione delle domande, il Gruppo di Lavoro può essere integrato, su richiesta dello stesso, da figure a tale scopo individuate. Fungerà da soggetto verbalizzante il Presidente del Consiglio di amministrazione della Farmacia Comunale di Tavagnacco S.r.l. o altro soggetto a tale scopo individuato.

Art. 10 (Norma di rinvio, rinvio dinamico)

1. Le norme della presente disciplina si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali che si applicano nelle more della formale modifica del regolamento.

Il Presidente del CDA di Farmacia Comunale di Tavagnacco S.r.l.

dott. LUCA TOSOLINI

